

Legge regionale 11 settembre 1991 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 73

1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti prima dell' entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui all' articolo 79 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, ancorché disposti in difetto della documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.